

Informazioni precontrattuali

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.

Prima di procedere alla stipula, la Legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.

Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
 Richtplatz 1
 8304 Wallisellen

L'offerta e/o la proposta contengono le seguenti informazioni:

- prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate;
- premi dovuti, tenendo conto della modalità di pagamento (soluzione unica, rateazione annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
- durata dell'assicurazione, con indicazione della data di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
- funzionamento del meccanismo di partecipazione nell'ambito della partecipazione alle eccedenze;
- protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
- condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le Condizioni generali (CG), le Condizioni integrative (CI), le Condizioni complementari (CC) e le Condizioni particolari (CP).

Offerta	Proposta
X	X
X	X
X	X
X	
	X
X	X

I principi di calcolo applicabili per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse nonché i principi e i metodi di distribuzione delle eccedenze sono riportati nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze nonché nelle specifiche disposizioni delle Condizioni generali (CG).

Basi tariffarie

Offerta, proposta e - una volta stipulata l'assicurazione - polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.

Definizioni

Tasso di interesse tecnico Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.

EKM/EKF Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di **E**inzel**K**apital**M**änner (Capitale individuale uomini), "EKF" di **E**inzel**K**apital**F**rauen (Capitale individuale donne).

EIM/EIF Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle polizze per incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EIM" è l'acronimo di **E**inzel**I**nvalidität**M**änner (Invalidità individuale uomini), "EIF" di **E**inzel**I**nvalidität**F**rauen (Invalidità individuale donne).

ERM/ERF Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la tariffazione delle rendite nell'assicurazione vita individuale. "ERM" è l'acronimo di **E**inzel**R**enten**M**änner (Rendita individuale uomini), "ERF" di **E**inzel**R**enten**F**rauen (Rendita individuale donne).

La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se non compare la sigla "AS" si tratta di tabelle dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente compilate in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.

Informazioni precontrattuali sull'assicurazione sulla vita Comfort Saving e Comfort Saving plus (assicurazione principale)

Oltre a quanto già specificato nell'offerta e nella proposta, le Condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni riguardanti i seguenti aspetti.

- Rischi assicurati
 - Punto 3.1 Prestazione garantita in caso di vita alla scadenza del contratto
 - Punto 3.2 Prestazione garantita in caso di decesso
 - Punto 3.3 Comfort Saving Plus
 - Punto 3.4 Diritti derivanti dalle eccedenze assegnate
 - Punto 3.5 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
- Portata della garanzia assicurativa
 - Punto 7.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
 - Punto 9 Inizio della copertura assicurativa
 - Punto 10 Fine della copertura assicurativa
 - Punto 14 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi
 - Punto 16 Riattivazione
- Limitazioni della copertura
 - Punto 7.2 Limitazioni della copertura assicurativa
- Obblighi del contraente
 - Punto 11 Obblighi di comunicazione e collaborazione
 - Punto 12 Finanziamento dell'assicurazione
 - Punto 13 Mora di pagamento dei premi
 - Punto 19 Obblighi in caso di violazione contrattuale involontaria
 - Punto 21 Comunicazioni
- Termine del contratto assicurativo
 - Punto 8 Revoca della proposta
 - Punto 13 Mora di pagamento dei premi
 - Punto 15 Riscatto dell'assicurazione

Per la previdenza vincolata del pilastro 3a si applicano le "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione pre-videnziale vincolata (pilastro 3a)", che prevalgono sulle eventuali disposizioni di diverso contenuto di cui alle Condizioni generali e alle Condizioni complementari.

Riscatto

Il contraente ha facoltà di chiedere per iscritto la risoluzione anticipata totale o parziale della propria assicurazione e il rimborso del valore di riscatto disponibile. Il riscatto può comportare svantaggi economici.

I dettagli sono riportati nelle Condizioni generali, sezione "Riscatto dell'assicurazione". Se la polizza è un'assicurazione previdenziale del pilastro 3a, è necessario osservare inoltre i relativi limiti di cui alle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

Il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica di inventario, decurtata dei costi non ammortizzati e di un'eventuale deduzione per il rischio interessi. Il calcolo del valore di riscatto tiene conto di un'eventuale riduzione e restituzione di provvigioni dovute a una risoluzione anticipata dell'assicurazione.

In caso di riscatto, la deduzione per il rischio interessi permette di compensare le perdite che possono derivare dalla vendita di attivi se il livello medio degli interessi dalla data di stipula del contratto è inferiore al livello degli interessi al momento del riscatto.

Le quote di premi non utilizzate vengono rimborsate.

È possibile che il contratto, nei primi tre anni assicurativi, non possieda alcun valore di riscatto se la deduzione dei costi di stipula non ammortizzati e dell'eventuale rischio interessi supera la riserva matematica di inventario.

In caso di riscatto parziale le prestazioni vengono ridotte.

In caso di risoluzione totale del contratto viene corrisposto il valore di riscatto. L'andamento del valore di riscatto è riportato nell'offerta. Tale valore non comprende un'eventuale deduzione per rischio interessi, che potrebbe diminuire ulteriormente il valore effettivo.

Al valore di riscatto si aggiunge il controvalore della componente di investimento, se prevista dal contratto. Le quote vengono vendute entro cinque giorni lavorativi senza addebito di ulteriori costi di terzi.

Conversione

Il contraente può richiedere per iscritto che il pagamento dei premi venga sospeso e che le prestazioni garantite vengano adeguate di conseguenza.

Il calcolo delle prestazioni dell'assicurazione senza premi si basa sul valore di riscatto, senza deduzione per rischio interessi (cfr. riscatto), utilizzato per il finanziamento del premio unico di inventario.

I dettagli sono disciplinati nelle Condizioni generali alla sezione "Sospensione del pagamento dei premi assicurativi".

Con la conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere, a meno che le stesse non possiedano un valore di conversione.

Condizioni generali (CG)

Assicurazione sulla vita Comfort Saving e Comfort Saving Plus

Edizione 09.2016

Indice

1	Descrizione del prodotto assicurazione sulla vita Comfort Saving e Comfort Saving Plus	10	Fine della copertura assicurativa
2	Fondamenti giuridici dell'assicurazione	11	Obblighi di comunicazione e collaborazione
3	Prestazioni assicurate	11.1	Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
3.1	Capitale garantito in caso di vita alla scadenza del contratto	11.2	Esercizio del diritto alla prestazione
3.2	Capitale garantito in caso di decesso	12	Finanziamento dell'assicurazione
3.3	Comfort Saving Plus	12.1	Modalità di pagamento dei premi
3.4	Diritti derivanti dalle eccedenze assegnate	12.2	Varianti di premio nella previdenza vincolata (pilastro 3a)
3.5	Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio	12.3	Importo del premio per la previdenza vincolata (pilastro 3a) nel primo e nell'ultimo anno solare
4	Componente di investimento	12.4	Estremi di pagamento
4.1	Investimenti	13	Mora di pagamento dei premi
4.2	Composizione della componente di investimento	14	Sospensione del pagamento dei premi assicurativi
4.3	Modifica della componente di investimento	15	Riscatto dell'assicurazione
4.4	Data dell'accredito	15.1	Valore di riscatto delle assicurazioni finanziate con premi periodici
4.5	Data della liquidazione	15.2	Valore di riscatto di componenti assicurative finanziate con pagamenti supplementari
4.6	Comunicazione del valore della componente di investimento nel corso della durata contrattuale	15.3	Valore di riscatto delle assicurazioni senza premi
5	Possibilità di modifica da parte del contraente	16	Riattivazione
5.1	Modifica della variante di contratto	17	La polizza come strumento di credito
5.2	Modifica del tipo di impiego delle eccedenze	17.1	Prestito su polizza
6	Clausola beneficiaria	17.2	Cessione e costituzione in pegno
7	Portata della copertura assicurativa	18	Partecipazione alle eccedenze
7.1	Validità territoriale della copertura assicurativa	19	Violazione contrattuale involontaria
7.2	Limitazioni della copertura assicurativa	20	Servizio militare, guerra o tumulti
8	Revoca della proposta	21	Comunicazioni
9	Inizio della copertura assicurativa	21.1	Comunicazioni del contraente
9.1	Copertura assicurativa provvisoria	21.2	Comunicazioni di Allianz Suisse
9.2	Copertura assicurativa definitiva	22	Consulenza in caso di controversia
		23	Luogo di adempimento

Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali:

Società di assicurazioni	La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Contraente	Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Assicurato	Il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.
Beneficiario	Il soggetto o i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.
Previdenza libera	Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza privata individuale adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.
Previdenza vincolata	La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. I soggetti d'imposta attivi possono optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari possibilità di detrazione fiscale dei premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, vengono tassati integralmente come reddito.
Proposta	È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa e contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Polizza	È il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Premio di risparmio	È il premio per l'assicurazione principale, dedotti i costi di stipula, incasso e amministrazione.
Premio supplementare	È un premio di importo contrattualmente concordato che viene destinato a una componente di investimento stabilita da Allianz Suisse.
Riserva matematica di inventario	Corrisponde all'importo da stanziare perché sia possibile, unitamente ai futuri contributi assicurativi e agli interessi, finanziare le prestazioni assicurative garantite. La riserva matematica viene calcolata tenendo conto del tasso di interesse tecnico valido.
Valore di riscatto	Il valore di riscatto viene versato se l'assicurazione è riscattabile e il contraente ne richiede anticipatamente la risoluzione totale. Il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica di inventario diminuita delle deduzioni per i costi di stipula non ammortizzati e per il rischio interessi. Il calcolo del valore di riscatto tiene conto di un'eventuale riduzione e restituzione di provvigioni dovute a una risoluzione anticipata dell'assicurazione.

Data del riscatto	Data alla quale viene calcolato il valore di riscatto a seguito di una richiesta di riscatto del contraente. Se nella richiesta di riscatto non è indicata alcuna data, il calcolo viene effettuato alla data entro la quale i premi sono stati pagati integralmente.
Valore di conversione	Il valore di conversione corrisponde al capitale per il caso di decesso o di vita, adeguato in seguito alla sospensione del pagamento di ulteriori premi da parte del contraente.
Tasso di mercato	Nel calcolo della deduzione per il rischio interessi si considerano i tassi di interesse praticati sul mercato a determinate scadenze nella valuta del contratto.
Meccanismo di partecipazione	Una componente delle eccedenze per interessi si basa su un meccanismo di partecipazione che consente, per quanto riguarda i premi di risparmio, di trarre vantaggio da eventuali aumenti dei tassi di interesse. Il meccanismo è collegato al tasso a pronti della Banca nazionale svizzera per le obbligazioni federali a 10 anni.
Utile da partecipazione	L'utile annuo derivante dal meccanismo di partecipazione viene calcolato moltiplicando ogni singolo premio di risparmio per il tasso di interesse rilevante per un periodo di dieci anni, tuttavia al massimo fino al termine del contratto. La somma degli utili da partecipazione così calcolati per i singoli premi di risparmio viene accreditata annualmente al contratto.
Valore di liquidazione	Il valore di liquidazione della componente di investimento è pari alle quote assegnate al contratto valutate secondo l'ultima quotazione dello strumento finanziario alla base della componente di investimento pubblicata prima della liquidazione ovvero al valore dell'ultima valutazione della componente di investimento effettuata da Allianz Suisse, al netto di eventuali costi addebitati da Allianz Suisse sulla base di tributi previsti dalla legge nonché di eventuali spese e commissioni di liquidazione riscosse da terzi.
Valore di emissione	Il valore di emissione della componente di investimento è pari alle quote assegnate al contratto valutate secondo l'ultima quotazione dello strumento finanziario alla base della componente di investimento pubblicata prima dell'accredito ovvero al valore dell'ultima valutazione della componente di investimento effettuata da Allianz Suisse, con l'aggiunta di eventuali costi addebitati da Allianz Suisse sulla base di tributi previsti dalla legge nonché di eventuali spese e commissioni di emissione riscosse da terzi.
Componente di investimento	Per componente di investimento si intende la componente del prodotto orientata al rendimento. Allianz Suisse stabilisce lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari per la componente di investimento nel quale o nei quali vengono investiti il premio supplementare e/o le eccedenze assegnate.
Valuta del contratto	La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato avvengono in tale valuta.
Scadenza principale	Data di ricorrenza annuale della data di inizio dell'assicurazione stabilita nella polizza.

La forma maschile utilizzata nelle presenti Condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.

1 Descrizione del prodotto assicurazione sulla vita **Comfort Saving e Comfort Saving Plus**

L'assicurazione sulla vita può essere stipulata nelle varianti **Comfort Saving e Comfort Saving Plus**.

Comfort Saving e Comfort Saving Plus prevedono entrambe una prestazione garantita in caso di vita e una prestazione garantita in caso di decesso. La prestazione garantita in caso di vita corrisponde ai premi di risparmio remunerati con il tasso di interesse tecnico ed è illustrata nell'offerta e nella polizza. La prestazione garantita in caso di decesso aumenta nel corso della durata contrattuale e corrisponde alla somma dei premi di risparmio remunerati con il tasso di interesse tecnico alla data del decesso più un supplemento percentuale per il rischio biometrico minimo.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nella proposta e nella polizza. Il tasso di interesse tecnico può essere pari a zero per tutta la durata del contratto.

Nel caso dell'assicurazione sulla vita **Comfort Saving Plus**, viene pattuito contrattualmente un premio supplementare per la componente di investimento che viene investito negli strumenti finanziari stabiliti da Allianz Suisse.

L'assicurazione sulla vita **Comfort Saving e Comfort Saving Plus** viene finanziata mediante il pagamento di premi periodici.

Il contraente può stipulare il contratto nel quadro della previdenza vincolata (pilastro 3a) o della previdenza libera (pilastro 3b).

L'assicurazione sulla vita **Comfort Saving e Comfort Saving Plus** partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse.

2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione

I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti Condizioni generali e nelle Condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla Legge svizzera e, in particolare, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono da ritenersi validi solo se confermati per iscritto dalla sede centrale di Allianz Suisse.

In caso di divergenza dalle disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo principio non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

Per quanto riguarda i contratti di previdenza vincolata, le deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)" prevalgono sulle presenti Condizioni generali.

3 Prestazioni assicurate

3.1 Capitale garantito in caso di vita alla scadenza del contratto

Alla scadenza dell'assicurazione, Allianz Suisse è tenuta a versare il capitale garantito in caso di vita indicato in polizza.

3.2 Capitale garantito in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato durante il periodo assicurativo, Allianz Suisse è tenuta a versare la somma dei premi di risparmio remunerati con il tasso di interesse tecnico alla data del decesso più il supplemento percentuale indicato in polizza per il rischio biometrico minimo, al netto di prestiti su polizza, interessi, premi e costi insoluti.

3.3 Comfort Saving Plus

In caso di vita, oltre alla prestazione garantita, è dovuto anche il valore di liquidazione della componente di investimento relativa al premio supplementare disponibile alla data di scadenza del contratto.

In caso di decesso, oltre alla prestazione garantita, è dovuto il valore di liquidazione della componente di investimento relativa al premio supplementare più il supplemento percentuale indicato in polizza alla data determinante per la liquidazione.

3.4 Diritti derivanti dalle eccedenze assegnate

In caso di vita o di decesso, oltre alle prestazioni garantite, sono dovute le eccedenze investite nella componente di investimento per un importo pari al valore di liquidazione disponibile in quel momento nonché le eccedenze accumulate sul conto eccedenze.

3.5 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio

Se il contratto viene stipulato nel quadro della previdenza libera (pilastro 3b), è obbligatorio assicurare l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio.

Se è stata concordata un'esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle "Condizioni complementari (CC) - Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".

4 Componente di investimento

4.1 Investimenti

Nel caso dell'assicurazione sulla vita **Comfort Saving** vengono investite nella componente di investimento le eccedenze, se tale impiego delle eccedenze è concordato contrattualmente.

Nel caso dell'assicurazione sulla vita **Comfort Saving plus** vengono investiti nella componente di investimento il premio supplementare e le eccedenze, se tale impiego delle eccedenze è concordato contrattualmente.

4.2 Composizione della componente di investimento

Allianz Suisse stabilisce gli strumenti finanziari in cui viene investito il capitale destinato alla componente di investimento. La componente di investimento può essere costituita da investimenti collettivi di capitale o da altri valori ammessi dalla legge (ad es. certificati) oppure essere vincolata a portafogli di investimento di Allianz Suisse o ad altri valori di riferimento.

Allianz Suisse si riserva il diritto, per l'intera durata contrattuale, di rideterminare in qualsiasi momento gli strumenti finanziari su cui si basa la componente di investimento o di variare la composizione della componente di investimento e di investire il valore di liquidazione in nuovi strumenti finanziari da essa stabiliti.

Concordando il tipo di impiego delle eccedenze "Impiego nella componente di investimento" e stipulando l'assicurazione sulla vita **Comfort Saving Plus**, il contraente assume su di sé tutti i rischi connessi all'investimento nella componente di investimento, in particolare i rischi di perdita, liquidazione, quotazione e valuta relativi agli strumenti finanziari su cui si basa la componente di investimento.

4.3 Modifica della componente di investimento

Nel caso dell'assicurazione sulla vita **Comfort Saving plus**, il contraente può richiedere alla scadenza principale che il premio supplementare investito nella componente di investimento venga ridotto a zero. In tal caso il valore di liquidazione della componente di investimento relativa al premio supplementare viene reinvestito integralmente da Allianz Suisse in uno strumento finanziario con minore volatilità e possibilità di rendimento più basse.

Alla scadenza principale il contraente può richiedere, mediante comunicazione scritta ad Allianz Suisse, che le eccedenze future non vengano più investite nella componente di investimento. In tal caso il valore di liquidazione della componente di investimento relativa alle eccedenze viene reinvestito integralmente da Allianz Suisse in uno strumento finanziario con minore volatilità e possibilità di rendimento più basse.

Le richieste possono essere respinte da Allianz Suisse senza fornire alcuna motivazione.

Al contraente non spetta alcun diritto ulteriore in relazione alla componente di investimento o agli strumenti finanziari su cui si basa la componente di investimento.

4.4 Data dell'accredito

L'accredito nella componente di investimento avviene sempre entro cinque giorni lavorativi

- dopo il pagamento completo del premio supplementare e in ogni caso non prima della scadenza del premio;
- dopo l'eventuale distribuzione di utili derivanti dagli strumenti finanziari su cui si basa la componente di investimento;
- dopo l'assegnazione di eccedenze da parte di Allianz Suisse.

4.5 Data della liquidazione

La liquidazione di quote della componente di investimento avviene entro cinque giorni lavorativi

- a) dopo la ricezione della dichiarazione di revoca della proposta;
- b) dopo la ricezione dell'atto di morte ufficiale, in caso di decesso;
- c) dopo la scadenza del contratto in caso di vita;
- d) dopo la data di riferimento per la fine dell'assicurazione in caso di riscatto e disdetta;
- e) dopo la cessazione del contratto negli altri casi;
- f) dopo la ricezione della richiesta scritta di modifica del tipo di impiego delle eccedenze;
- g) dopo la ricezione della richiesta scritta di riduzione a zero del premio supplementare.

4.6 Comunicazione del valore della componente di investimento nel corso della durata contrattuale

Allianz Suisse comunica al contraente, su richiesta o spontaneamente, il valore della componente di investimento almeno una volta l'anno.

5 Possibilità di modifica da parte del contraente

5.1 Modifica della variante di contratto

Alla scadenza principale il contraente può richiedere, mediante comunicazione scritta ad Allianz Suisse, che il suo contratto **Comfort Saving** venga convertito in un contratto **Comfort Saving Plus**.

Il passaggio a un contratto **Comfort Saving Plus** non è possibile se il contratto **Comfort Saving** è stato esentato dal pagamento dei premi.

5.2 Modifica del tipo di impiego delle eccedenze

Alla scadenza principale il contraente può richiedere, mediante comunicazione scritta ad Allianz Suisse, che l'impiego delle eccedenze venga modificato in modo tale che

- a) le future eccedenze assegnate non vengano più accreditate sul conto eccedenze, bensì investite nella componente di investimento. Tale modifica del tipo di impiego delle eccedenze ha effetto soltanto sulle eccedenze future e non ha alcuna influenza sulle eccedenze già accreditate sul conto eccedenze;
- b) le future eccedenze assegnate non vengano più investite nella componente di investimento, bensì accreditate sul conto eccedenze. In tal caso il valore di liquidazione della componente di investimento relativa alle eccedenze viene reinvestito integralmente da Allianz Suisse in uno strumento finanziario con minore volatilità e possibilità di rendimento più basse.

6 Clausola beneficiaria

Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, il contraente nomina i beneficiari che percepiranno le prestazioni maturate in caso di vita o di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente.

Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente rinuncia alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e consegna la polizza al beneficiario.

Sono fatte salve eventuali deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

7 Portata della copertura assicurativa

7.1 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa concordata è valida in tutto il mondo.

7.2 Limitazioni della copertura assicurativa

Per quanto riguarda la prestazione garantita in caso di decesso, non è prevista alcuna copertura se

- il decesso dell'assicurato è provocato intenzionalmente da un avente diritto, oppure se
- l'assicurato muore in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentato suicidio durante il periodo di copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza o dalla riattivazione dell'assicurazione. Lo stesso dicasi dopo una variazione contrattuale concernente un aumento del capitale assicurato e garantito in caso di decesso.

È considerato suicidio anche il caso in cui l'assicurato abbia agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento.

Se in caso di decesso dell'assicurato non sussiste alcuna copertura, Allianz Suisse versa la riserva matematica di inventario della parte interessata anziché la prestazione garantita per il caso di decesso.

Allianz Suisse rinuncia inoltre al diritto, conferitole dalla legge, di ridurre le proprie prestazioni qualora il decesso dell'assicurato sia stato cagionato da colpa grave.

8 Revoca della proposta

Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione entro sette giorni dalla firma, fermo restando che la sua comunicazione scritta di revoca deve pervenire alla sede centrale di Allianz Suisse entro la scadenza di tale termine.

9 Inizio della copertura assicurativa

9.1 Copertura assicurativa provvisoria

Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria.

Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.

Non sussiste copertura assicurativa provvisoria se, alla data sopra specificata, l'assicurato è in cura, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o, ancora, se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.

La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura definitiva o con l'invio della comunicazione di rifiuto totale della proposta, in ogni caso al più tardi otto settimane dopo la ricezione della proposta da parte di Allianz Suisse. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica dell'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria decade non appena la proposta di variazione di copertura perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio.

Le prestazioni della copertura assicurativa provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi.

9.2 Copertura assicurativa definitiva

La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché dall'incasso del primo premio periodico da parte di Allianz Suisse o dalla ricezione della polizza da parte del contraente; in ogni caso non prima della data di decorrenza richiesta per l'assicurazione.

10 Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cessa alla data di scadenza contrattuale indicata in polizza.

Essa termina anticipatamente in caso di morte dell'assicurato oppure in caso di riscatto o di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta.

In caso di riscatto o disdetta, fa fede la data indicata nella dichiarazione oppure, in mancanza di tale informazione, la data di recapito della dichiarazione al destinatario.

11 Obblighi di comunicazione e collaborazione

11.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il contraente o i soggetti terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a disdire il contratto tramite dichiarazione scritta.

Se il contratto viene risolto mediante disdetta, decade anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere.

11.2 Esercizio del diritto alla prestazione

Il decesso dell'assicurato deve essere comunicato tempestivamente ad Allianz Suisse mediante la trasmissione dell'atto di morte ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Allianz Suisse ha diritto a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l'obbligo di prestazione. Per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione essa può, in particolare, richiedere l'originale o una copia o fotocopia legalmente autenticata del testamento del contraente nonché un certificato ereditario.

L'obbligo di prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha preso una decisione in merito alla legittimità della pretesa.

Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto ed esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.

12 Finanziamento dell'assicurazione

12.1 Modalità di pagamento dei premi

I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.

In caso di pagamenti parziali i premi e gli interessi ancora dovuti vengono calcolati proporzionalmente.

12.2 Varianti di premio nella previdenza vincolata (pilastro 3a)

In sede di stipula il contraente può scegliere fra due varianti di premio periodico per la previdenza vincolata.

a) Premio indicizzato

Il premio annuo viene adeguato all'eventuale aumento dell'importo massimo fiscalmente deducibile (indicizzazione).

b) Premio costante

Il premio resta invariato per tutta la durata contrattuale.

12.3 Importo del premio per la previdenza vincolata (pilastro 3a) nel primo e nell'ultimo anno solare

Per l'anno solare di decorrenza dell'assicurazione e per l'anno solare di scadenza dell'assicurazione, il contraente ha facoltà di versare un premio pari all'importo di un intero premio annuo, purché tale opzione sia stata concordata in sede di stipula del contratto.

12.4 Estremi di pagamento

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.

13 Mora di pagamento dei premi

Se il contraente non adempie puntualmente all'obbligo di pagamento del premio, riceve un sollecito con rimando alle conseguenze della mora. Allianz Suisse ha diritto ad addebitare al contraente, per ogni sollecito, un importo forfetario per le spese di sollecito di 20.00 franchi oppure i costi effettivi del sollecito.

Se il contraente non provvede al pagamento, compresi l'importo forfetario per le spese di sollecito ed eventuali interessi su prestiti ancora dovuti, entro quattordici (14) giorni dall'invio del sollecito e a tale data l'assicurazione ha un valore di conversione, essa viene interamente convertita in una polizza di assicurazione con prestazioni modificate, esente dal pagamento dei premi, ai sensi del punto 14.

Se a detta data l'assicurazione non possiede un valore di conversione, essa viene risolta con il pagamento di un eventuale valore di riscatto.

14 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi

Se l'assicurazione delle prestazioni garantite ha un valore di conversione, il contraente può richiedere per iscritto la sospensione del pagamento dei premi assicurativi e il conseguente adeguamento delle prestazioni garantite in caso di vita e in caso di decesso. Il calcolo delle prestazioni garantite dell'assicurazione senza premi si basa sul valore di riscatto senza deduzione per il rischio interessi.

Se il valore di conversione dell'assicurazione delle prestazioni garantite è inferiore all'importo minimo valido alla data di sospensione del pagamento dei premi, l'assicurazione si estingue con l'erogazione del valore di riscatto, salvo che il contraente non richieda esplicitamente la conversione in un'assicurazione senza premi.

In caso di conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere, a meno che non abbiano un valore di conversione.

Dopo la conversione (sospensione del pagamento dei premi assicurativi)

di un'assicurazione sulla vita **Comfort Saving Plus** non viene più investito alcun premio nella componente di investimento.

Se viene applicata una tassa di bollo, quest'ultima è addebitata al contraente.

15 Riscatto dell'assicurazione

Il contraente può richiedere per iscritto la risoluzione anticipata, parziale o totale, dell'assicurazione e il rimborso del valore di riscatto.

Sono fatte salve eventuali deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

Oltre al valore di riscatto delle prestazioni garantite, è dovuto il valore di liquidazione della componente di investimento relativa al premio supplementare disponibile alla data determinante.

Il valore di riscatto viene calcolato al netto di prestiti su polizza, interessi e costi.

15.1 Valore di riscatto delle assicurazioni finanziate con premi periodici

In caso di prestazioni garantite finanziate con premi periodici, il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica di inventario ridotta delle deduzioni per i costi di stipula non ammortizzati e per il rischio interessi. Le quote di premio non utilizzate vengono rimborsate. La deduzione per i costi di stipula non ammortizzati e la deduzione per il rischio interessi possono raggiungere nei primi due anni assicurativi l'ammontare della riserva matematica di inventario.

Non appena sono stati pagati i premi per tre anni, la deduzione complessiva per i costi di stipula non ammortizzati e per il rischio interessi non possono superare un terzo della riserva matematica di inventario. Dopo i primi cinque anni assicurativi i costi di stipula sono completamente ammortizzati.

La deduzione per il rischio interessi ammonta al massimo al 20% della riserva matematica di inventario, al netto dei costi di stipula non ammortizzati.

Per il computo della deduzione per il rischio interessi vengono calcolati un tasso A e un tasso B. Il tasso A è dato dalla media dei tassi di mercato rilevanti, alle rispettive scadenze principali, per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale. Il tasso B è pari al tasso di mercato rilevante, al momento del riscatto, per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale.

Se il tasso B valido al momento del riscatto è inferiore o uguale al tasso A, non si ha alcuna deduzione per il rischio interessi.

Se il tasso B valido al momento del riscatto è superiore al tasso A, il valore di riscatto è pari alla riserva matematica di inventario al netto dei costi di stipula non ammortizzati remunerata al tasso A e scontata al tasso B per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale.

15.2 Valore di riscatto di componenti assicurative finanziate con pagamenti supplementari

In caso di prestazioni garantite finanziate con un pagamento supplementare, il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica di inventario diminuita della deduzione per il rischio interessi.

Per il computo della deduzione per il rischio interessi vengono calcolati un tasso A e un tasso B. Il tasso A è il tasso di mercato valido al momento del pagamento supplementare e determinante per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale. Il tasso B è pari al tasso di mercato determinante al momento del riscatto per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale.

In caso di più pagamenti supplementari viene calcolata una media ponderata dei tassi di mercato sulla base dell'importo dei pagamenti supplementari.

Se il tasso B valido al momento del riscatto è inferiore o uguale al tasso A, non si ha alcuna deduzione per il rischio interessi.

Se il tasso B valido al momento del riscatto è superiore al tasso A, si ha una deduzione per il rischio interessi. Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica di inventario remunerata al tasso A e scontata al tasso B per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale.

La deduzione per il rischio interessi ammonta al massimo al 20% della riserva matematica di inventario.

15.3 Valore di riscatto delle assicurazioni senza premi

In caso di prestazioni garantite senza pagamento dei premi, il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica di inventario diminuita della deduzione per il rischio interessi.

Per il computo della deduzione per il rischio interessi vengono calcolati un tasso A e un tasso B. Il tasso A è dato dalla media dei tassi di mercato determinanti alle scadenze principali dei premi pagati in precedenza per la durata rispettivamente rimanente fino alla scadenza contrattuale. Il tasso B è pari al tasso di mercato determinante al momento del riscatto per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale.

Se il tasso B valido al momento del riscatto è inferiore o uguale al tasso

A, non si ha alcuna deduzione per il rischio interessi.

Se il tasso B valido al momento del riscatto è superiore al tasso A, il valore di riscatto è pari alla riserva matematica di inventario al netto dei costi di stipula non ammortizzati remunerata al tasso A e scontata al tasso B per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale.

La deduzione per il rischio interessi ammonta al massimo al 20% della riserva matematica di inventario.

16 Riattivazione

16.1 Contratti convertiti in contratti senza premi in seguito a mora di pagamento dei premi

Il contraente può richiedere ad Allianz Suisse di riattivare un contratto non più in vigore o convertito in contratto senza premi se è trascorso al massimo un anno dalla scadenza del primo premio non pagato.

Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta.

Se la richiesta del contraente non viene respinta, la riattivazione ha luogo solo ad avvenuto pagamento di tutti i premi non ancora versati prima e dopo la sospensione del pagamento dei premi.

Se tale pagamento posticipato avviene oltre un anno dalla scadenza del primo premio non pagato, la richiesta di riattivazione si considera respinta.

16.2 Contratti convertiti in contratti senza premi su richiesta del contraente

Il contraente può richiedere ad Allianz Suisse di riattivare un contratto convertito su sua richiesta in un contratto senza premi senza dover pagare i premi a posteriori.

Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta di riattivazione senza fornire alcuna motivazione.

17 La polizza come strumento di credito

17.1 Prestito su polizza

Non appena l'assicurazione dispone di un valore di riscatto, il contraente può richiedere ad Allianz Suisse un prestito a interesse in cambio della costituzione in pegno del diritto assicurativo di previdenza libera (pilastro 3b). Il prestito deve essere rimborsato entro e non oltre la cessazione del contratto; in caso contrario la prestazione dovuta in caso di vita o in caso di decesso viene ridotta di un importo pari al prestito più interessi e costi.

Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta di concessione di un prestito a interesse.

17.2 Cessione e costituzione in pegno

Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il diritto assicurativo derivante da una polizza di previdenza libera (pilastro 3b).

Per essere valide, cessione e costituzione in pegno richiedono la forma scritta, la consegna della polizza al soggetto terzo e la notifica scritta ad Allianz Suisse.

Sono fatte salve eventuali deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

18 Partecipazione alle eccedenze

L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse.

Si possono avere eccedenze quando i rendimenti degli investimenti finanziari e/o l'andamento del rischio risultano migliori e/o i costi inferiori rispetto a quanto ipotizzato in fase di calcolo delle prestazioni garantite e del premio. Si distingue quindi tra eccedenze per interessi, eccedenze per rischio ed eccedenze per costi.

Per quanto riguarda le eccedenze per interessi, il modello delle eccedenze prevede un meccanismo di partecipazione basato su un tasso di interesse di riferimento stabilito da Allianz Suisse che consente di trarre vantaggio da eventuali aumenti dei tassi di interesse. La portata della partecipazione viene definita da Allianz Suisse. L'utile derivante dal meccanismo di partecipazione è garantito solo nel momento in cui viene assegnato da Allianz Suisse al singolo contratto.

Le eccedenze per interessi sono costituite da più componenti.

Una di queste componenti si basa su un meccanismo di partecipazione che, per quanto riguarda i premi di risparmio, consente di trarre vantaggio da eventuali aumenti dei tassi di interesse. Il meccanismo di partecipazione è collegato al tasso a pronti della Banca nazionale svizzera per le obbligazioni federali a 10 anni.

All'inizio di ogni anno assicurativo viene fissato, alla rispettiva data di scadenza principale, il tasso di interesse utilizzato per remunerare il singolo premio di risparmio per i successivi massimo 10 anni; tale tasso di interesse si basa sull'ultimo tasso a pronti pubblicato dalla Banca nazionale svizzera e su una quota di partecipazione. Per il decennio successivo si procede a ricalcolare un nuovo tasso di interesse per il relativo premio di risparmio. Se il tasso a pronti risulta negativo, il tasso di interesse applicabile è pari a zero.

Determinante è la quota di partecipazione prevista all'inizio del contratto nel piano eccedenze per le nuove stipule di assicurazioni sulla vita Comfort Saving e Comfort Saving Plus.

La somma degli utili da partecipazione così calcolati per i singoli premi di risparmio viene accreditata annualmente al contratto. È escluso l'accredito di una partecipazione negativa, anche nel caso in cui il tasso a pronti risulti negativo.

Allianz Suisse ha tuttavia facoltà di azzerare in qualsiasi momento tutti gli utili da partecipazione non ancora accreditati, anche nel caso in cui il tasso a pronti risulti positivo. Una tale decisione ha come conseguenza l'assenza di accrediti di partecipazione e la sospensione del meccanismo di partecipazione per tutta la durata della misura di azzeramento. È Allianz Suisse a decidere data di inizio e durata della sospensione che, in determinate circostanze, può protrarsi fino alla scadenza del contratto. Della sospensione del meccanismo di partecipazione viene data informazione nella comunicazione annuale sulle eccedenze. Fino a quando non viene revocata, la sospensione del meccanismo di partecipazione ha effetto su tutti gli utili da partecipazione futuri non ancora assegnati al contratto.

Un'altra componente delle eccedenze per interessi dipende dal risultato di esercizio annuo di Allianz Suisse e può quindi variare notevolmente; questa componente può tenere conto della partecipazione e del tasso di interesse tecnico per le prestazioni garantite (0%). La quota da assegnare al contratto viene stabilita annualmente da Allianz Suisse e può anche essere pari a zero.

Le eccedenze per interessi, rischio e costi assegnate al contratto sono riportate nella comunicazione annuale sulle eccedenze.

Sono disponibili due tipi di impiego delle eccedenze: "Impiego nella componente di investimento" e "Accumulo sul conto eccedenze".

Ulteriori dettagli e principi relativi alla partecipazione alle eccedenze sono regolati nelle **Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze**.

19 Violazione contrattuale involontaria

Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che quest'ultimo venga privato di un diritto o limitato nell'esercizio dello stesso in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene applicata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l'atto omesso deve essere eseguito tempestivamente.

20 Servizio militare, guerra o tumulti

Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni in caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.

Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per il mantenimento dell'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e, come tale, è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni generali.

Se la Svizzera entra in guerra o è coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra che diventa esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.

La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili e fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.

Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.

I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.

Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o ad operazioni belliche, senza che la Svizzera sia entrata in guerra o si trovi coinvolta in operazioni belliche, e decede durante il conflitto o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle ostilità, Allianz Suisse versa la riserva matematica calcolata al giorno del decesso, al massimo tuttavia la prestazione assicurata per il caso di decesso. Se sono assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica vengono erogate le rendite calcolate al giorno del decesso, al massimo tuttavia le rendite assicurate.

Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Sono fatte espressamente salve eventuali disposizioni legali e amministrative emanate in caso di guerra, in

particolare quelle relative al riscatto dell'assicurazione.

21 Comunicazioni

21.1 Comunicazioni del contraente

Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale di Allianz Suisse.

21.2 Comunicazioni di Allianz Suisse

Se domiciliato all'estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, il contraente deve designare un rappresentante in Svizzera al quale possano essere validamente inviate tutte le comunicazioni.

Le comunicazioni di Allianz Suisse trasmesse all'ultimo indirizzo noto del contraente o del suo rappresentante in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein sono considerate validamente inviate.

22 Consulenza in caso di controversia

In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuito.

Svizzera tedesca	Ombudsman der Privatversicherung Postfach 8022 Zürich
Svizzera romanda	Ombudsman de l'assurance privée Case postale 2608 1002 Lausanne
Ticino	Ombudsman dell'assicurazione privata Casella postale 6903 Lugano

23 Luogo di adempimento

Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di Allianz Suisse e luogo di adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo di adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.